

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

ALL. 3 REG. IVASS 2 AGOSTO 2018 N. 40

Il distributore ha l'obbligo di trasmettere al contraente il presente documento e di pubblicarlo sul sito internet, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3.

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Gli estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) Genertel S.p.A. C.F. 00320160237 - P.IVA 01333550323 - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1. 00012, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. Sede Legale: Trieste (TS), Via Machiavelli, 4, CAP 34132 Tel. 040 202020 Email: genertel@pec.genertel.it Sito: www.genertel.it

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa sulla base dei recapiti indicati sul DIP aggiuntivo di prodotto.
 Il cliente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni¹, può rivolgersi all'IVASS, o alla CONSOB secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto
- b. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi.

¹ Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori.



INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

ALL. 4 REG. IVASS 2 AGOSTO 2018 N. 40

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Genertel S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 1. 00012

Sezione I - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Genertel S.p.A.

- a. non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni,
- b. contattando il servizio clienti della Compagnia tramite telefono, chat, video chat o email il cliente potrà ricevere una valutazione di coerenza e verrà fornita inoltre ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni.

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni

Il personale dipendente di Genertel S.p.A., direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione in qualità di addetto al contact center vendita, percepisce la remunerazione ordinaria definita dal Contratto di lavoro; regolamentata dalle tabelle stipendiali del Ccnl; ad essa si aggiunge un compenso variabile composto da provvigioni di acquisto sui contratti perfezionati. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi.



ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

ALL. 4 TER REG. IVASS 2 AGOSTO 2018 N. 40

Il distributore svolgendo la fase precontrattuale mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.

Genertel S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 1. 00012

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Genertel S.p.A.

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione e di pubblicarlo sul sito internet
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto, e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata